

N. 5268/18 R.G.N.R.
N. 11921/18 R.G. GIP



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
(ART. 409 C.P.P.)

Il Giudice, dr.ssa Manuela Accurso Tagano,
vista la richiesta di archiviazione presentata dai P.M. Giovanni POLIZZI e
Paolo FILIPPINI nel procedimento sopra indicato a carico di:

- Marco **BOGARELLI**, nato a [REDACTED]
- Riccardo **SILVA**, nato a [REDACTED]
- Giuseppe **CIOCCHETTI**, nato a [REDACTED]
- Andrea **LOCATELLI**, nato a [REDACTED]
- Adriano **GALLIANI**, nato a [REDACTED]
- Claudio **LOTITO**, nato a [REDACTED]
- Enrico **PREZIOSI**, nato a [REDACTED]
- Alessandro **ZARBANO**, nato a [REDACTED]
- Gianluca **PAPARESTA**, nato a [REDACTED]
- Giorgio Antonio **GIOVETTI**, nato a [REDACTED] così rettificato
l'errore materiale da cui era affetta la richiesta di archiviazione quanto al
nome ed alla data di nascita dell'indagato
- Marco Angelo Ettore **GIORDANI**, nato a [REDACTED]
- Mario **MORELLI**, nato [REDACTED]

Indagati per i reati di cui agli:

- 1) artt. 110, 416 commi 1, 3, 5 cp
- 2) artt. 81 cpv. 110, 353, 353 bis cp
- 3) artt. 110, 648 ter1 cp
- 4) artt. 110, 81 cpv. cp, 2638 cc
- 5) art. 5 septies d.l. 28.6.1990 n. 167
- 6) art. 2 L. n. 74/2000

Premesso che correttamente la richiesta di archiviazione non è stata notificata
a Sky Italia Srl o agli altri soggetti coinvolti, che in alcun modo rivestono la
qualifica di persona offesa né con riferimento ai delitti di cui agli artt. 353,
353 bis c.p. né con riferimento al delitto di truffa, ipotizzato quale delitto
presupposto di quello di cui all'art. 648 ter1 c.p., ma al più di soggetti

indirettamente danneggiati (cfr., quanto al delitto di turbata libertà degli incanti, Cass., Sez. 6, Sentenza n. 28266 del 10/05/2017);

OSSERVA

Come noto, è stata rigettata la richiesta di misura cautelare avanzata in relazione ai reati per i quali oggi è formulata richiesta di archiviazione. La valutazione del GIP in ordine al difetto di una gravità indiziaria tale da giustificare l'adozione di una misura coercitiva si è tradotta in sede di Riesame, a seguito di appello da parte della Pubblica Accusa, nella demolizione dell'intera impostazione accusatoria.

Richiamate integralmente le motivazioni dell'ordinanza di rigetto della richiesta di misura, merita precisare che correttamente il Tribunale del Riesame ha ritenuto non potesse ravvisarsi nemmeno l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 353, ultimo comma, c.p. sul rilievo che anche in tal caso il legislatore faccia riferimento ad una gara ad evidenza pubblica, della quale non può che essere parte una Pubblica Amministrazione. Su tale corretto presupposto il Tribunale del Riesame ha poi fatto proprie, integrandole, le argomentazioni di questo giudice, che avevano portato ad escludere la configurabilità del delitto di cui all'art. 353, comma 1, c.p. ipotizzato dai Pubblici Ministeri. Il dato fondamentale è uno solo: la Lega Calcio e i club calcistici hanno una connotazione esclusivamente privatistica e non può per ciò ritenersi integrato un delitto che presuppone la partecipazione di una Pubblica Amministrazione.

Quanto al delitto di truffa, quale reato presupposto del delitto di cui all'art. 648 ter l c.p., preme precisare, in ragione di quanto pare adombrare la Pubblica Accusa nella sua richiesta di archiviazione, che non si è in alcun modo confusa la Lega Calcio con i suoi componenti. Certo non si ignora che si tratti di soggetti giuridicamente distinti, ma altrettanto pacifico pare che, ove si vagli se l'ente sia stato indotto in errore, si debba inevitabilmente chiedersi se ad essere indotte in errore siano state le persone fisiche che hanno il potere collegialmente di manifestarne e rappresentarne la volontà.

Per il resto, fermo restando che alcuni dei reati ipotizzati sarebbero ormai estinti per prescrizione, come in parte già evidenziato nella propria precedente ordinanza, a quest'ultima integralmente si rinvia per concludere che non sussistono elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

P.Q.M.

Visto l'art. 409 c.p.p.,


Dispone l'archiviazione del procedimento sopra indicato nei confronti di tutti gli indagati.

Ordina la restituzione degli atti al P.M.

Milano, 19.04.2018.

Il Giudice

Manuela Accurso Tagano



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

DEPT. I

MILANO IL

